

OGGETTO

### INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2019 E GESTIONE SEPARATA INPS

AGGIORNAMENTO

**24 APRILE 2019**

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 8.8.1995 n. 335 – L.22.5.2017 n. 81- Circolare INPS 31.1.2018 n. 18 –Circolare INPS 6.2.2019 n. 19

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

Previdenza  
INPS CONTRIBUTIVI

CODICE CLASSIFICAZIONE

60  
010

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 30/2018- INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2018 E GESTIONE SEPARATA INPS

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Le aliquote INPS della gestione separata sono le percentuali fissate dall'INPS, di concerto con il Governo, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori a progetto, i parasubordinati, i venditori porta a porta, a domicilio, i dottorati, gli amministratori ed altri, devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata.

Alle aliquote, va aggiunto un ulteriore 0,72%, (articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale.

Dall'anno 2019, l'aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori "parasubordinati" (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95) e non pensionati è aumentata divenendo il 33%.

Non si registrano invece variazioni con riguardo all'aliquota prevista per:

- i professionisti "senza Cassa" iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati;
- gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione

### **SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo i seguenti soggetti:

1. *Collaboratori coordinati e continuativi*: il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto dal 25.6.2015 l'abrogazione del c.d. "lavoro a progetto".
2. *Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali*: L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
3. *Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro*: L'obbligo riguarda i contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando che non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
  - Che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
  - che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
  - imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.
4. *Soci – amministratori di srl commerciale*: L'obbligo sussiste se il socio contestualmente:
  - partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
  - ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.

Pertanto, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione:

- alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
- alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.

In merito a tale "doppia iscrizione", la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, si rammenta che la Corte d'Appello di Milano nelle sentenze 5/6.10.2015, nn. 766 e 677 ha concluso che incombe sull'INPS l'onere di provare il "doppio ruolo" del socio.

5. *Lavoratori autonomi titolari di partita IVA*: L'obbligo riguarda i soggetti:
  - sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
  - non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.

### **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI**

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati siano essi titolari, o meno, di partita IVA, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) ha raggiunto, nel 2019, la misura del 33% prevista a regime dall'art. 2 co. 57 della L. 28.6.2012 n. 92.

Tuttavia, all'interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non pensionati, deve ulteriormente distinguersi tra:

- i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
- i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate (stante la sussistenza dell'onere contributivo in capo a un committente/associante), senza partita IVA.

Con riguardo ai lavoratori autonomi con partita IVA, i c.d. professionisti "senza Cassa", l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è stata fissata dalla L. 11.12.2016 n. 232, in via strutturale, dall'1.1.2017, nella misura del 25%.

Tale misura resta, dunque, ferma anche nel 2019.

Mentre, con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi e ai soggetti assimilati, senza partita IVA, poiché si continua ad applicare l'incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) rimane invariata al 33% avendo raggiunto così la misura prevista a regime.

### ***ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE***

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o titolari di pensione non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

Invece, con riferimento all'intera categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta, fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale:

- finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- pari, allo 0,72% a decorrere dal 7.11.2007;

### ***ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AGGIUNTIVA PER INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE***

A fronte della stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione "DIS-COLL", la suddetta L. 81/2017 ha previsto, per alcune tipologie di soggetti rientranti nella categoria dei lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, l'applicazione di un'ulteriore aliquota contributiva dello 0,51%.

Pertanto, sempre con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate iscritte alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2019 sono pari al:

- **34,23%** per i soggetti tenuti alla contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e i revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA);
- **33,72%** per coloro che non beneficiano della DIS-COLL (componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, eccetera.)

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2019**

PAGINA

4/6

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI DAL 2019

Le aliquote contributive applicabili dal 2019 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI		
	Tutti gli iscritti della categoria	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA	
			Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria
Aliquote previdenziali	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo "DIS-COLL"	NO	NO	0,51%, fino al previsto massimale della base imponibile	NO
Contribuzione totale	<b>24%</b> fino al previsto massimale della base imponibile	<b>25,72%</b> fino al previsto massimale della base imponibile	<b>34,23%</b> fino al previsto massimale della base imponibile	<b>33,72%</b> fino al previsto massimale della base imponibile

Per il 2019, come evidenziato dall'Istituto nella citata Circolare n.19;

- il massimale di reddito contributivo annuo è fissato a € **102.543**;
- il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo è fissato a € **15.878**.

## DECORRENZA DEGLI AUMENTI

Per gli iscritti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensioni e i professionisti senza Cassa, non si registrano variazioni, mentre le nuove aliquote previsti per gli iscritti solo alla Gestione Separata e non pensionati decorrono dall'1.1.2019.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2019

PAGINA

5/6

### COMPENSI CORRISPOSTI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI

In virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, la precedente misura dell’aliquota contributiva rimane, tuttavia, applicabile ai compensi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2018 che sono stati corrisposti ai lavoratori i cui redditi siano assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di borse di studio, assoggettati all’aliquota del 33,23% comprensiva della contribuzione aggiuntiva “DIS-COLL”) fino al 12.1.2019 compreso.

### COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI

Il suddetto principio di “cassa allargata” non vale, invece, per gli iscritti alla Gestione separata percettori di redditi non assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, la nuova aliquota trova applicazione in relazione ai compensi corrisposti dall’1.1.2019:

- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

### RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e della generalità delle figure assimilate, senza partita IVA, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati	
		Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria
<b>Contribuzione totale</b>	<b>24%</b>	<b>34,23%</b>	<b>33,72%</b>
Quota a carico del lavoratore	8%	11,41%	11,24%
Quota a carico del committente	16%	22,82%	22,48%

Nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al 25.6.2015 e ancora in essere, l’onere contributivo è ripartito:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2019

PAGINA

6/6

- per il 45%, a carico dell'associato;
- per il restante 55%, a carico dell'associante.

Pertanto, dal 2019 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati
<b>Contribuzione totale</b>	<b>24%</b>	<b>33,72%</b>
Quota a carico dell'associato	10,8%	15,174%
Quota a carico dell'associante	13,2%	18,546%

Per i liberi professionisti "senza Cassa", sui quali l'onere contributivo grava per intero, è confermata la facoltà di rivalsa:

- nei confronti del committente;
- nella misura del 4% dei compensi lordi.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**